

Il giorno 31 del mese di marzo duemilaventicinque alle ore 09:30 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 3-942/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 28/1999, articolo 18 ter. Indicazioni, ai sensi della D.G.R. n. 23-2535 dell'11 dicembre 2020, per la verifica della permanenza dei requisiti, per il monitoraggio dell'attività svolta nel periodo 2021-2024 e per la conferma dell'iscrizione nell'elenco dei Distretti del Commercio del Piemonte ed approvazione delle integrazioni al paragrafo 3.1 dell'Allegato 1 alla medesima deliberazione.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che l'articolo 18 ter della legge regionale n. 28/1999, come modificata dall'articolo 51 della legge regionale n. 13/2020 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19", sancisce:

al comma 1, *"la Regione promuove i distretti del commercio quali ambiti territoriali nei quali gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell'ambiente urbano di riferimento"*;

al comma 2, *"la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione dei Distretti del Commercio"*.

al comma 3, *"i comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come"*

distretti del commercio”.

Richiamato che, in attuazione al sopra citato articolo 18 ter, con la deliberazione n. 23-2535 dell'11 dicembre 2020, la Giunta regionale ha approvato, tra l'altro, i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione dei Distretti del Commercio del Piemonte, individuando i seguenti obiettivi:

- introdurre modelli innovativi di sviluppo del settore commerciale, i Distretti del Commercio, a polarità urbana (un solo comune) o diffusa (a rilevanza intercomunale) che consentano di sostenere e rilanciare il commercio con strategie sinergiche di sviluppo economico e di risposta a necessità in particolari momenti di emergenze economiche e sociali, quali l'attuale emergenza Covid-19;
- la creazione di un sistema strutturato e organizzato territorialmente, capace di polarizzare le attività commerciali, unitamente ad altri soggetti portatori di interesse, quali il Comune, le organizzazioni imprenditoriali, le imprese, le proprietà immobiliari e i consumatori.

Dato atto che, in attuazione della suddetta deliberazione, con le determinazioni dirigenziali n. 291/A2009B/2021 del 18 novembre 2021, n. 133/A2009B/2022 del 30 giugno 2022 e n. 198/A2009B/2022 del 1° settembre 2022 sono stati riconosciuti e inseriti nell'elenco regionale settantasette (77) Distretti del Commercio del Piemonte.

Premesso, inoltre, che il paragrafo 5 “Elenco dei Distretti del Commercio del Piemonte” di cui al Capo 1 dell'Allegato 1 alla sopra citata n. 23-2535 dell'11 dicembre 2020, dispone che:

- la struttura regionale competente in materia di commercio predispone l'elenco dei Distretti del Commercio del Piemonte a seguito di specifica istruttoria che verifichi il possesso dei requisiti previsti dalla medesima deliberazione;
- l'elenco è suddiviso in due sezioni (Distretti Urbani del Commercio e Distretti Diffusi del commercio);
- ogni tre anni la medesima struttura verifica la permanenza dei requisiti e procede al monitoraggio dell'attività svolta e dei risultati conseguiti dai Distretti presenti nella Regione.

Dato atto che la Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore “Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori”, essendo decorsi i primi tre anni, ha svolto un'analisi tecnica finalizzata a definire, con riferimento al periodo 2021-2024, i criteri e le procedure per verificare la permanenza dei requisiti di cui alla sopra citata D.G.R. n. 23-2535 dell'11 dicembre 2020 e per effettuare il monitoraggio dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

Premesso, altresì, che nel paragrafo 3.1 “Dimensionamento e posizionamento territoriale del Distretto” dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 23-2535 dell'11 dicembre 2020, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la definizione del dimensionamento e del posizionamento territoriale dei Distretti del Commercio.

Dato atto che il sopra citato Settore “Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori”, sulla base delle esperienze maturate in questo primo periodo di avvio dei Distretti, ha verificato la necessità di integrare il suddetto paragrafo per rispondere ad esigenze di chiarezza ed esaustività delle indicazioni, come riscontrato nel corso di questi anni, e che tali integrazioni costituiscono passaggi interpretativi di natura non sostanziale e, comunque, con finalità meramente chiarificatrice, e, pertanto, non assoggettabili al parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali (legge regionale n. 34/1998, articolo 6).

Vista la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027".

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo procedurale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime a voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 18 ter della legge regionale n. 28/1999:

- le indicazioni, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la verifica della permanenza dei requisiti che hanno consentito, in attuazione alla D.G.R. n. 23-2535 dell'11 dicembre 2020, il riconoscimento e l'iscrizione dei Distretti del Commercio, per il monitoraggio dell'attività svolta nel periodo 2021-2024 e per la conferma dell'iscrizione nell'elenco dei Distretti del Commercio del Piemonte;

- le integrazioni al paragrafo 3.1 dell'Allegato 1 alla medesima D.G.R. n. 23-2535 dell'11 dicembre 2020, all'Allegato 1 bis, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

di demandare alla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore "Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Allegato A

Indicazioni, ai sensi della D.G.R. n. 23-2535 dell'11 dicembre 2020, per la verifica della permanenza dei requisiti che hanno consentito il riconoscimento e l'iscrizione dei Distretti del Commercio, per il monitoraggio dell'attività svolta nel periodo 2021-2024 e per la conferma dell'iscrizione nell'elenco dei Distretti del Commercio del Piemonte

1. Contesto giuridico

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 23-2535 dell'11 dicembre 2020, che ha approvato i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione dei Distretti del Commercio del Piemonte, attualmente vigente e nello specifico ai sensi del paragrafo 5 "Elenco dei Distretti del Commercio del Piemonte" di cui al Capo 1 del suo Allegato 1, la struttura regionale competente in materia di commercio predispone l'elenco dei Distretti del Commercio del Piemonte a seguito di specifica istruttoria che verifichi il possesso dei requisiti previsti dalla medesima deliberazione.

L'elenco è suddiviso in due sezioni:

- Distretti Urbani del Commercio,
- Distretti Diffusi del commercio.

Ogni tre anni la medesima struttura verifica la permanenza dei requisiti di cui alla suddetta D.G.R. n. 23-2535 dell'11 dicembre 2020 e procede al monitoraggio dell'attività svolta e dei risultati conseguiti dai Distretti presenti nella Regione.

2. Oggetto

Il presente documento fornisce, ai sensi della D.G.R. n. 23-2535 dell'11 dicembre 2020, le indicazioni per l'attività di raccolta della documentazione finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti che hanno consentito il riconoscimento e l'iscrizione dei Distretti del Commercio, al monitoraggio dell'attività svolta nel periodo 2021-2024 ed alla conferma dell'iscrizione nell'elenco dei Distretti del Commercio del Piemonte.

3. Destinatari

I destinatari oggetto della verifica sono i Distretti del Commercio, riconosciuti dalla Regione Piemonte ed iscritti in apposito Elenco regionale con le seguenti determinazioni dirigenziali:

Determinazione dirigenziale n. 291/A2009B/2021 del 18 novembre 2021,

Determinazione dirigenziale n. 133/A2009B/2022 del 30 giugno 2022,

Determinazione dirigenziale n. 198/A2009B/2022 del 1° settembre 2022.

4. Criteri ed indirizzi

La conferma dell'iscrizione nell'Elenco regionale e le proposte di variazione territoriale e/o di partenariato dovranno seguire le stesse modalità previste per l'istituzione e rispettare i principi contenuti al Capo I dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-2535 dell'11 dicembre 2020.

Ciascun Distretto nelle procedure di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco regionale dei Distretti dovrà rispettare anche i seguenti requisiti:

- collaborazione e inclusione dei soggetti che si occupano della valorizzazione del commercio e dei suoi luoghi,
- maggiore coinvolgimento degli operatori del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande nella predisposizione dei programmi e delle attività del Distretto,
- previsione di organi decisionali di tipo democratico che tengano in considerazione le proposte dei soggetti che aderiscono al Distretto,
- valorizzazione della figura del manager, quale figura chiave per lo sviluppo e la realizzazione di buone pratiche del commercio,
- finalizzazione prioritaria dei programmi e delle iniziative distrettuali al comparto del commercio,
- la figura del manager di Distretto (punto 3.3 del Capo 1 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 23-2535 dell'11 dicembre 2020) è obbligatoria, deve essere garantita per tutta la durata del Protocollo di Intesa e del relativo Programma strategico e può essere interrotta per un periodo non superiore a due mesi.

5. Modalità operative

Al fine di assicurare un coordinato ed univoco sistema di acquisizione e sistematizzazione dei dati, la struttura regionale competente in materia renderà disponibile apposita modulistica, che permetta la raccolta di tutti i dati e delle informazioni necessarie alla conferma dell'iscrizione nell'elenco dei Distretti del Commercio del Piemonte.

Il Capofila di ogni Distretto dovrà provvedere alla compilazione e alla trasmissione della documentazione richiesta, in particolare:

a) nel caso di dichiarazione di conferma della permanenza dei requisiti già presenti nella precedente fase di istituzione del Distretto del Commercio, è sufficiente compilare il modulo a tal fine predisposto dagli uffici regionali che prevede la stesura di una sintetica relazione sull'attività svolta e sui progetti realizzati nell'ultimo triennio (massimo di tre pagine) e trasmettere contestualmente il Protocollo d'Intesa e il Programma Strategico eventualmente aggiornati;

b) la sola variazione di Comune capofila all'interno di un Distretto Diffuso del Commercio può avvenire con le stesse modalità previste alla lettera a);

6. Procedure e tempistica

Il Comune capofila del Distretto dovrà provvedere all'invio della documentazione prevista entro i tempi indicati dal provvedimento dirigenziale di attuazione delle disposizioni di cui al presente documento.

I Distretti che non avranno dato riscontro nei tempi indicati dal suddetto provvedimento di attuazione, non potranno essere inseriti nell'Elenco dei Distretti del Commercio del Piemonte.

A partire dal ricevimento delle istanze dei soggetti capofila di Distretto, il Settore regionale competente in materia di Commercio procederà:

- entro sessanta giorni all'istruttoria delle pratiche presentate per la conferma dell'iscrizione dei Distretti del Commercio che non hanno richiesto variazioni territoriali e/o di partenariato e, in assenza di osservazioni, alla reiscrizione in Elenco regionale con apposito provvedimento dirigenziale;
- entro trenta giorni all'istruttoria delle pratiche presentate dai Distretti richiedenti modifiche territoriali in aumento o diminuzione di tipo perimetrale e/o di modifiche dei partner in aumento o in riduzione: a seguito dell'esito dell'istruttoria gli uffici regionali comunicheranno l'approvazione delle variazioni proposte. I Distretti dovranno presentare i Protocolli d'Intesa e i relativi Programmi strategici aggiornati entro i successivi trenta giorni dalla suddetta comunicazione. Il Settore regionale competente in materia di Commercio entro 30 giorni dal ricevimento del Protocolli d'Intesa e dei Programmi strategici procederà alla reiscrizione nell'Elenco regionale dei Distretti del Commercio.

7. Esclusioni

Non potranno essere riconfermati e inseriti nell'Elenco dei Distretti del Commercio del Piemonte:

- i Distretti esistenti che non abbiano presentato la richiesta di conferma o di variazione del Distretto ai sensi delle disposizioni di cui al presente documento;
- i Distretti esistenti che non abbiano dato riscontro entro i termini indicati dal provvedimento di attuazione;
- i Distretti che non abbiano concluso e rendicontato il contributo concesso per le prime attività di cui alla D.D. n. 350/A2009B/2022 del 14 dicembre 2022, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione che approva il presente documento (a tal fine fa fede l'atto contabile regionale di liquidazione);
- i Distretti che non abbiano presentato domanda di contributo a valere su tre consecutive programmazioni per il sostegno dei Progetti a favore dei Distretti del Commercio.

8. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore "Commercio e terziario - Tutela dei Consumatori" della Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio.

Allegato 1bis

Integrazioni all'Allegato 1, Capo 1, paragrafo "3.1 Dimensionamento e posizionamento territoriale del Distretto" della D.G.R. n. 23-2535 dell'11 dicembre 2020

Dopo l'ultimo capoverso del paragrafo "3.1 Dimensionamento e posizionamento territoriale del Distretto" dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 23-2535 dell'11 dicembre 2020, è aggiunto il seguente testo:

«I Comuni del territorio piemontese che, a seguito della costituzione di precedenti Distretti Diffusi del Commercio, risultino esclusi da una compagine distrettuale preesistente, possono aggregarsi a Distretti già istituiti o istituendi, anche in deroga al principio della contiguità territoriale, purché sussistano adeguati strumenti di collaborazione amministrativa e territoriale dimostrabili, a fronte di un medesimo bacino d'utenza e di una comune vocazione commerciale.

Nel caso di modifiche territoriali in aumento o in diminuzione di tipo perimetrale di un Distretto già esistente e/o di modifiche dei partner obbligatori in aumento o in riduzione di un Distretto già esistente, l'ente capofila dovrà compilare il modulo a tal fine predisposto dalla struttura regionale competente ed allegare una sintetica relazione che indichi le motivazioni della richiesta di modifica della perimetrazione territoriale e/o del partenariato. La struttura regionale competente in materia procederà ad idonea istruttoria volta a valutare la conformità con la vigente normativa regionale sull'istituzione dei Distretti del Commercio, le motivazioni della richiesta e gli effetti di tale modifica sull'assetto complessivo della rete dei Distretti del Commercio del Piemonte. Solo in caso di esito positivo dell'istruttoria regionale, si potrà procedere all'elaborazione del Protocollo/Protocolli di Intesa e del Programma/Programmi Strategici.

In questo caso, dalle modifiche perimetrali e/o di partenariato comunale non potranno derivare più di due Distretti del Commercio dal precedente Distretto.

È prevista l'istituzione di un solo Distretto Urbano per ogni Comune.

Ogni Comune può aderire a un solo Distretto del Commercio.

Il Comune capoluogo di Regione potrà procedere all'istituzione di un ulteriore Distretto oltre a quello già esistente, per un massimo di due Distretti del Commercio.»